



Comune di Gonnosfanadiga

Provincia del Medio Campidano

Copia

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N° 6 del 29/04/2016

Adunanza Straordinaria - Prima convocazione

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TASI ANNO 2016

L'anno 2016 il giorno 29 del mese di Aprile alle ore 16.10 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle formalità prescritte dal decreto Legislativo n.267\2000 e nei termini prescritti dalle disposizioni regolamentari .

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Cognome e Nome	Carica	Presenti
Fausto Orrù	Sindaco	SI
Isu Federico	Consigliere	SI
Sogus Monica	Consigliere	SI
Fenu Antonio	Consigliere	SI
Sardu Davide	Consigliere	SI
Pili Amelia	Consigliere	SI
Cara Sandra	Consigliere	SI
Piras Massimiliano	Consigliere	SI
Melis Francesca	Consigliere	SI
Lecis Cristian	Consigliere	SI
Foddi Francesco	Consigliere	SI
Puddu Alessandra	Consigliere	SI
Porta Francesco	Consigliere	SI
Sitzia Ignazio	Consigliere	SI
Sardu Martina	Consigliere	SI
Marras Salvatore	Consigliere	SI
Peddis Pinuccia	Consigliere	NO

Presenti:16 Assenti:1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Ortu Remo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Fausto Orrù assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato e nomina in qualità di scrutatori i consiglieri: 1) Puddu Alessandra 2)

Sardu Davide 3) Sitzia Ignazio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento dell'assessore Monica Sogus che espone il punto all'ordine del giorno su incarico del Sindaco nonché la dichiarazione di voto del consigliere Francesco Porta che annuncia il voto di astensione, così come riportata nel verbale di seduta;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in €. 252.700,47, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 18/09/2014;

Richiamato in particolare gli articoli del Regolamento, i quali stabiliscono:

- a) ai fini dell'applicazione delle riduzioni/detrazioni, quanto segue (art. 69):

Il Consiglio Comunale definisce le eventuali riduzioni /detrazioni in sede di determinazione della tariffa per l'esercizio;

b) un riparto del carico tributario complessivo del 10% a carico dell'utilizzatore e del 90% a carico del possessore (art.65);

Richiamata la propria deliberazione n. 29 in data 29/07/2015, con la quale, per l'anno di imposta 2015, è stato deciso:

- o l'applicazione della TASI nella misura del 2 per mille per abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU
- o l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle abitazioni principali e relative pertinenze e per le aree edificabili;

Considerato che il gettito TASI incassato per l'anno 2015 ammonta a €.248.590,11;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI) e di quella adottate dai comuni in predissesto in dissesto:

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2016, può unicamente ridurre l'aliquota della TASI;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2016, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	azzeramento
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	azzeramento
Abitazioni tenute a disposizione	azzeramento
Fabbricati rurali strumentali	azzeramento
Beni-merce	azzeramento
Altri immobili	azzeramento

Stimato in €. 500,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- o illuminazione pubblica;
- o sicurezza;
- o manutenzione strade;
- o manutenzione del verde;
- o protezione civile;
- o biblioteca;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto infine l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Presenti e votanti 16

Con voti Favorevoli 12 e astenuti 4 (Porta Francesco, Sitzia Ignazio, Sardu Martina e Marras Salvatore)

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2016:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	azzeramento
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	Azzeramento
Abitazioni tenute a disposizione	Azzeramento
Fabbricati rurali strumentali	Azzeramento
Beni merce	azzeramento
Altri immobili	azzeramento

- 2) di non stabilire, in attuazione del Regolamento per l'applicazione della TASI, riduzioni/detractions per abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- 3) di stimare in €. 500,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detractions di cui sopra destinati alla copertura parziale dei servizi di illuminazione pubblica;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 5) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 6**

Ufficio Proponente: **Servizio Finanziario**

Oggetto: **DETERMINAZIONE TARIFFE TASI ANNO 2016**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica, attestante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: (In sostituzione del Responsabile ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Comunale organizzazione Uffici e servizi) **Parere Favorevole il Segretario Comunale**

Data 26/04/2016

Il Responsabile di Settore

Dott. Remo Ortu

Visto contabile

Servizio Finanziario

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: (In sostituzione del Responsabile ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Comunale organizzazione Uffici e servizi) **Parere Favorevole il Segretario Comunale**

Data 26/04/2016

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Remo Ortu

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Fausto Orrù

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Ortu Remo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale è stata affissa all'Albo pretorio Online Comunale il giorno 09/05/2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 24/05/2016, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 - comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 e dell' art.32 della Legge 69/2009.

Data 09/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Ortu Remo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della legge 267/2000 e della L.R. n. 38/94 e ss.mm. il .

Copia Conforme all'Originale

Data 09/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Ortu Remo

Copia Conforme all'Originale

Data 09/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Ortu Remo